



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 358

del 27/06/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO:
DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 .**

CIG: Z723BB6FFD

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 26/7/2022 di approvazione del PIAO 2022 – 2024;
- il Decreto Sindacale n. 6/2023 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici;

PREMESSO che il 30 giugno 2023 scadrà l’attuale affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, con riferimento in particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
- stante la necessità di avvalersi di una figura idonea a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione, la problematica della materia assicurativa rende sempre più frequente il ricorso da parte degli Enti Pubblici alla collaborazione del Broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e attualmente prevista dall’art. 109 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- l’apporto e le competenze tecniche del Broker appaiono, pertanto, utili alla valutazione e allo studio delle necessità del Comune, al fine di sottoporre a quest’ultimo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato e ribadito la piena legittimità del ricorso al Broker assicurativo, qualora l’Amministrazione non disponga al proprio interno di professionalità in grado di svolgere correttamente la suddetta attività;
- tali professionalità non sono presenti nel Comune di Porto Mantovano;
- l’attività di brokeraggio non è direttamente onerosa per il Comune, poiché è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il contratto assicurativo.
- la giurisprudenza amministrativa maggioritaria è concorde nell’affermare la gratuità del contratto di brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;

- la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale centrale evidenzia che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l'Ente e conferma la legittimità dell'affidamento *intuitu personae*;
- la sentenza n.1536/2004 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 mediante affidamento diretto;
- il servizio di brokeraggio assicurativo da affidare per la durata di anni 1 (uno) risulta essere inferiore alla soglia di euro 139.000,00 e, dunque, può essere oggetto di affidamento diretto ai sensi della norma appena richiamata. Tale valore è determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e delle provvigioni che verranno poste a carico delle Compagnie, stabilite nel 12 % sulle polizze diverse dal ramo RCA e nel 6 % sulle polizze RCA, in linea con quanto proposto dal mercato assicurativo.

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che:

- ASSITECA SPA Intenazionale di brokeraggio assicurativo, con sede legale in Milano Via Costanza Arconati n.1 - P.IVA 09743130156 ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di brokeraggio – comunicazione rif. prot.14046/2023 agli atti del Servizio Economato;
- la società ASSITECA SPA è regolarmente iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000114899;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società affidataria mediante acquisizione del DURC;
- il CIG che identifica il presente servizio è il n. Z723BB6FFD, acquisito nel rispetto e secondo le modalità dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014, e dell'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

- il fine del contratto è individuato nell'incaricare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per la gestione dei servizi assicurativi e dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei sinistri denunciati dall'Ente;
- l'oggetto dell'incarico è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- l'incarico viene conferito in forma scritta e le clausole essenziali saranno contenute nell'allegato disciplinare;
- l'incarico avrà durata di anni 1 (uno), a partire dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024;
- l'incarico non prevede oneri diretti per il Comune;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

VISTO il disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale.

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Porto Mantovano.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

DATO ATTO di stabilire che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all'art. 2, co. 3 espressamente prevede *“Le pubbliche amministrazioni (omissis) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”*.

VISTA la L. n. 136/2010, inerente le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e avente indicazioni operative nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

DATO ATTO che si procederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente istituita nel sito web comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 c.32 della Legge 190/2012;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1 di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente a partire dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024 alla società ASSITECA S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo, avente sede legale a Milano, Via Costanza Arconati 1, P.IVA 09743130156;
- 2 di dare atto che l'importo complessivo del servizio, calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative del Comune una provvigione del 6 % per il ramo RCA e del 12 % per i rami diversi e moltiplicando tali importi per l'intera durata del contratto, è pari a euro 3.272,66;
- 3 di dare atto che il servizio sarà regolato dalle norme contenute nell'allegato disciplinare di incarico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4 di dare atto che, qualora l'incarico non venga espletato in conformità delle condizioni e modalità riportate nell'allegato disciplinare, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con raccomandata A/R;
- 5 di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, in quanto le provvigioni spettanti al Broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le Compagnie di assicurazione;
- 6 di trasmettere copia della presente Determinazione alla società ASSITECA S.p.a. con sede legale in Milano – Via Costanza Arconati 1 (C.F./P.IVA n. IT09743130156).

[Lì, 27/06/2023](#)

[LA RESPONSABILE DI SETTORE](#)
[DAL BOSCO EMANUELA](#)
[\(Sottoscritto digitalmente ai sensi](#)
[dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.\)](#)

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra

Il Comune di Porto Mantovano con sede a Porto Mantovano in Strada Cisa n. 112, codice fiscale 80002770206, p. IVA 00313570202, in persona del Responsabile del Servizio Economato – Servizi Informatici Dott.ssa Emanuela Dal Bosco, nel prosieguo denominato Ente,

e

il Broker ASSITECA S.p.A., con sede legale a Milano, Via Costanza Arconati 1, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899, codice fiscale e partita IVA IT09743130156, in persona del suo Responsabile Dott.ssa Maria Pia Masi, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza e assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti l'Ente e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo all'Ente, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di revisione dei servizi assicurativi dell'Ente in base alle sue effettive esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- e. gestione per conto dell'Ente di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze e adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- g. riscossione e trasmissione dei premi assicurativi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;

- h. segnalazione di eventuali nuove e/o diverse esigenze assicurative che emergano nel corso del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- j. stima patrimonio immobiliare del Comune;
- k. attività formativa dipendenti del Comune.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;

Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del Broker tutte le spese e tutti gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso. L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. n. 209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Altri rami: 12 %

Ramo RCA: 6 %

5. Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b. inserire la "Clausola Broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Ente;

- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative dell'Ente

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

8. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata A/R.

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

9. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni 1 (uno) e, precisamente, dal 01/07/2023 al 30/06/2024.

Alla naturale scadenza dell'incarico l'Ente si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 150 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs. n. 209/2005.

10. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine, si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

11. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Mantova.

13. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché a ogni altra disposizione legislativa applicabile.

Luogo, data

L'Ente

Il Broker



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 358 / 2023 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO:
DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 - **CIG Z723BB6FFD**

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 **TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

in data 28/06/2023

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
---------	----------	---------	--------	------	------

Lì, 28/06/2023

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)